SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 863)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA, RICCI e MANCINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1977

Aggiornamento degli importi relativi ai limiti di competenza degli organi deliberanti dei comuni e delle province di cui alla legge 9 giugno 1947, n. 530

Onorevoli Senatori. — La legge 9 giugno 1947, n. 530, fissa gli importi relativi ai limiti di competenza degli organi deliberanti dei comuni e delle province. Dato il notevole incremento dei costi e dei prezzi, registratosi nel periodo intercorrente tra la entrata in vigore della legge predetta e la data attuale, non può non rilevarsi che la ratio legis risulta stravolta, con conseguen-

ti modifiche delle attribuzioni degli organi predetti nella situazione di fatto.

Ciò premesso, restando fermo il limite sostanziale delle competenze di cui agli importi indicati nel testo della legge 9 giugno 1947, n. 530, s'impone la necessità dell'aggiornamento degli importi stessi secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica.

Attesi gli obiettivi motivi a base del disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli importi relativi ai limiti di competenza degli organi deliberanti dei comuni e delle province di cui alla legge 9 giugno 1947, n. 530, sono aggiornati secondo il coefficiente di rivalutazione stabilito ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'interno in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge il decreto di cui all'articolo 1 sarà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore.